

Agli studenti e ai genitori
Al personale della scuola
Al sito internet

Circolare n. 145
Nembro, 12 gennaio 2022

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Facendo seguito alla nota ministeriale *“COVID-19: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative” dell'08.01.2022*, si dettagliano di seguito le misure che vengono disposte a seconda del numero di casi di positività riscontrati in una classe.

1. PRESENZA DI 1 CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

2. PRESENZA DI 2 CASI POSITIVI NELLA CLASSE

Si distinguono le misure a seconda dello stato vaccinale:

A) **per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni** e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) **per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi), o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo**, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (si vedano le precisazioni sotto riportate).

3. PRESENZA DI ALMENO 3 CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (si vedano le precisazioni sotto riportate).

Per il personale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (si vedano le precisazioni sotto riportate).

Definizione di contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. Soggetti **non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario** (hanno ricevuto 1 dose di vaccino) **o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: quarantena** della durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
2. Soggetti **che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:** la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
3. Soggetti **asintomatici** che abbiano ricevuto la dose booster, oppure **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è quindi abilitata dalla suddetta nota ministeriale a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.

Si ritiene infine opportuno precisare che la normativa sulla gestione dei casi di positività nella comunità scolastica, all'art. 5, del decreto-legge 7 gennaio 2022, introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la



possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Louise Valerie SAGE
Documento firmato digitalmente